

STATUTO

GIOBBE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRATE BRIANZA MB VIA BUOZZI
18

Numero REA: MB - 1904469

Codice fiscale: 09283540962

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

i conferimenti si fa espresso riferimento allo Statuto sociale.

7) Spese e imposte del presente atto, annesse e dipendenti, che ammonteranno a circa euro 2.000 (duemila) sono a carico della societa'.

L'organizzazione ed il funzionamento della Cooperativa sono disciplinati dallo

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 381/91 la cooperativa sociale di tipo "A" denominata

"GIOBBE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Agrate Brianza.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonche' l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attivita' mutualistica

La Cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata.

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attivita' finalizzate a servizi socio-assistenziali ed educativi previsti dalla lettera a) conformemente all'art. 1 della legge 381/91.

La Cooperativa ha lo scopo di:

a.- inclusione sociale , l'accoglienza, la socializzazione, la cura delle persone in difficolta' e a rischio di emarginazione, in particolare giovani, persone dipendenti da sostanze illecite/lecite, famiglie, minori e migranti.

La Cooperativa puo' operare anche con terzi non soci.

Art. 5 - Oggetto

In conformita' agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale e':

- svolgere attivita' di cura, riabilitazione e reinserimento di persone che abusano e/o hanno abusato e/o sono dipendenti da sostanze illecite e lecite con l'ausilio di specialisti e avvalendosi se necessario, dell'ausilio dei centri pubblici e privati di cui all'articolo 90 della Legge 22.12.1975 n. 685 e successive normative in materia, e attenendosi i professionisti che li assistono, sotto la loro responsabilita', alle norme previste dagli articoli 95 e 96 della predetta legge e successive normative in materia;
 - svolgere attivita' dedicate ai bambini, adolescenti e giovani in situazioni di difficolta' o disagio, finalizzate all'accoglienza, alla promozione del loro benessere, delle loro competenze e del loro protagonismo, oltre che alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di disagio, devianza ed esclusione sociale rivolte a ogni settore della vita sociale, in particolare alle famiglie, ai giovani, alle scuole, ai centri di aggregazione giovanile, agli oratori e alle societa' sportive;
 - svolgere attivita' rivolte al contrasto di fenomeni di esclusione sociale, sfruttamento, maltrattamento e violenza;
 - creare/gestire centri residenziali con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale
 - svolgere attivita' di sostegno alla relazione educativa per adulti e famiglie in difficolta';
 - Intraprendere ed attuare consulenza psico-socio-familiare.
 - promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle "fasce deboli" in genere.
- La Cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere nei limiti di legge strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
- La Cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai

regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale
La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c..

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attivita' mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di societa' cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle societa' a responsabilita' limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci e' illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Puo' essere compreso **tra tre e otto** solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie per la sezione di cui alla lettera "A":

- a.- le persone svantaggiate, utenti dei servizi come soci fruitori;
- b.- i soci lavoratori normodotati, che con le proprie

competenze professionali collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa, quali a titolo d'esempio persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti siano previsti il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Ai sensi dell'art. 2 legge n. 381/91 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Il socio volontario potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno un mese.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformita' a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attivita' degli amministratori.

Art. 10bis - Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attivita' economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformita' al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:

- accedere alle opportunita' di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;
- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attivita' della cooperativa secondo le opportunita' e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato;
- effettuare il conferimento delle materie prime da loro prodotte secondo le esigenze di produzione e di trasformazione decise dagli amministratori.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di

instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformita' ai regolamenti approvati.

Il socio e' inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione al tribunale.

Art. 13 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore puo' recedere nei casi previsti: dal presente statuto

dalle disposizioni di legge sulle societa' cooperative

dalle norme sulle societa' a responsabilita' limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione

b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione

c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di societa' o altro ente

d - il trasferimento della residenza del socio in un'altra Provincia diversa da quella in cui la

cooperativa svolge la propria attivita'
e - la cessazione dell'attivita' della cooperativa nella
Provincia in cui il socio ha la residenza o il
domicilio.

Il recesso non puo' essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo
di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di
recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli
amministratori danno comunicazione al socio
dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli
amministratori devono darne comunicazione al socio il
quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta
comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi il
tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui
sopra.

Salvi i casi in cui e' diversamente stabilito dalla
legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di
comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda,

- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la
chiusura dell'esercizio in corso se il recesso e' stato
comunicato tre mesi prima, con la chiusura
dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore puo' aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che
derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai
regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la
partecipazione alla societa' e per l'esercizio, in
proprio, da parte del socio di imprese che, per
dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio
della attivita', sono identiche o affini all'impresa
esercitata dalla cooperativa cosi' da potersi porre in
concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio
ad una pena che comporta la sua interdizione, anche
temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente
statuto.

L'esclusione e' deliberata dall'assemblea, previa

intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 100 (cento) giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potra' deliberare una dilazione del pagamento, in piu' rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 18 - Responsabilita' del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si e' verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto.

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa e' costituito:

- dal capitale sociale, variabile e formato:
- dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dalla riserva legale;
- dall'eventuale sovrapprezzo;
- dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 20 - Prevalenza della mutualita'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'.

Pertanto:

- a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale e' variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio puo' avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformita' alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'.

Art. 23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a

destinarli:

- alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
 - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
 - alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualita' prevalente;
 - alla riserva straordinaria;
 - alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea puo' deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualita' degli scambi mutualistici sara' calcolata con riferimento a:

- la qualita' dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualita' delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualita' dei beni o servizi approntati dai soci.

Art. 25 - Modalita' di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 26 - Convocazione

L'assemblea e' convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potra' contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potra' avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito

proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalita' suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovra' darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea e' convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede.

L'assemblea dei soci puo' svolgersi anche in piu' luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovra' essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, e' validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il

numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 28 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 29 - Rappresentanza dell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Art. 30 - Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due a nove amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina

e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 32 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 33 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 34 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo e' il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 35 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 36 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea puo' anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennita' per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 37 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la societa', esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 38 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa puo' nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina e' obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla societa' a responsabilita' limitata, anche per quanto riguarda la possibilita' di nominare un organo di controllo singolo.

Art. 39 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 40 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformita' al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

E richiesto
io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai
Comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me
Notaio, alle ore 17,05 - diciassette e cinque.

Consta
il presente atto di nove fogli scritti da persona di mia
fiducia e in parte da me Notaio per trentacinque
facciate e fin qui di questa.

F.TO CLAUDIO BARBETTA
F.TO RENATO ENRICO BARTOLI
F.TO GESUALDO MICHELANGELO FRANCESCO MARIA LE MOLI
F.TO ELISABETTA MARTINELLI
F.TO GRISOLIA LUCIANO
F.TO MAURO ELIA BARBETTA
F.TO MIRELLA ANNAMARIA CEINO
F.TO ROBERTA LATTUADA
F.TO CRISTINA STORER
F.TO JOSE' CARBONELL

USO REGISTRO IMPRESE.

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del
D.lgs 07 Marzo 2005 n. 82, munito delle prescritte
firme.

Villasanta, ventitre novembre duemilaquindici.

Da registrarsi a Monza in termini utili ai sensi di
legge.

ESENTE da Imposta di bollo .